



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N° 292 DEL 30 settembre 2024

CIG: B33F1B9263

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO EX CASA CANTONIERA RFI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL 2000 SNC DI PAOLETTI MARCO E C. DI VERZUOLO - P.IVA 02042340048 - CIG: B33F1B9263 - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, come disposto dal D. L. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000.

Data, 30/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICCIARDELLI/ENRICO GIUSEPPE *

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all'art. 147bis dello stesso D. Lgs. 267/2000 come disposto dal D. L. 174/2012.

IMPORTO	CAP.	ART.	NUM. PREN.	ANNO IMP.	NUM. IMP.	SUB. IMP.	ANNO ACC.	NUM. ACC.
4.514,00	3052	999	270	2024	787	0		

Data, 03 ottobre 2024

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
PEREYRA CHIABRANDO MARIA GABRIELLA *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTA la Delibera di Giunta n°90 del 30/07/2024 in merito all'approvazione della bozza del comodato d'uso gratuito tra comune di Verzuolo e RFI, lavori e copertura finanziaria per la creazione di uno spazio giovani presso l'ex casa cantoniera RFI, con la quale si dava mandato al Responsabile dell'Area Tecnica per i lavori da effettuarsi all'immobile al fine di renderlo usufruibile.

VISTO il contratto di comando d'uso tra RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1 e il Comune di Verzuolo datato 17/09/2024.

DATO ATTO CHE risulta necessario effettuare lavori di manutenzione edile presso l'ex casa cantoniera RFI, quali sistemazione dei comignoli e sostituzione delle tegole rotte della copertura, in vista della volontà di destinare il fabbricato per la creazione di uno spazio giovani.

DATO ATTO che per poter procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione edile descritti al precedente paragrafo è necessario assumere gli appositi impegni di spesa sul bilancio pluriennale 2024-2025-2026, esercizio 2024;

RICHIAMATA la Determina a contrarre n. 243 del 05.08.2024 relativa alla

prenotazione dell'impegno di spesa per il lavoro in oggetto.

DATO ATTO che occorre procedere con l'affidamento di lavori di manutenzione edile presso fabbricato ex casa cantoniera RFI.

CONSIDERATO che il D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce:

- all'art. 17 (Fasi delle procedure di affidamento) al comma 1, che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*
- all'art. 59 (Scelta delle procedure) al comma 1, che *“Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara”;*
- all'art. 76 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando) al comma 1, che *“Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei”;*
- all'art. 62 (Agregazione e centralizzazione delle committenze) che prevede al comma 1, *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori..”*

RICHIAMATA la linea guida n. 8 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

RICHIAMATO l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. n° 36/2023

stabilisce al comma 1 che: “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

DATO ATTO altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che l'art. 62 del D.Lgs. n° 36/2023 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) prevede quanto segue:

-al comma 1: “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”

-nel caso di specie, trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, trova applicazione quanto previsto dal comma precedente e pertanto il Comune di Saluzzo può procedere all'affidamento del lavoro di cui all'oggetto senza ricorrere ad altra stazione appaltante certificata;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3287/2021, con la quale ha

disposto che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'affidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con l'appaltatore che offre il miglior prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni stabilendo che, a mente anche delle previsioni della Legge 120/2020, la tipologia dell'affidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più preventivi.

Considerato che il Comune di Verzuolo ha iscrizione all'AUSA e ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 36/2023 risulta essere stazione appaltante certificata dall'ANAC per i servizi e forniture di cui al comma 1, art.62 del D.Lgs.36/2023;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento dei lavori citati in oggetto nei termini di cui ai provvedimenti citati;

DATO ATTO che:

- per l'affidamento dei lavori di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale del lavoro sopra specificato è inferiore a ad euro 150.000,00 pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante affidamento diretto, in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
 - non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa;
 - procedere con la massima tempestività per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto del principio del risultato e nell'interesse della comunità;
 - perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
 - coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività;
 - la ditta incaricata ha dato la propria disponibilità ad offrire il lavoro in oggetto nei tempi richiesti;

DATO ATTO che i lavori di manutenzione edile consistenti nell'esecuzione delle

lavorazioni precedentemente descritte presso il fabbricato ex casa cantoniera RFI, hanno un importo inferiore a Euro 5.000 e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n.296/2006.

VISTO il preventivo per la manutenzione edile presso fabbricato ex casa cantoniera RFI presentato dalla ditta EDIL 2000 SNC DI PAOLETTI MARCO E C. di Verzuolo (CN) – Via Saluzzo 16 - P. IVA 02042340048, pari a Euro 3.700,00 netti, ovvero euro 4.514,00 complessivi, IVA compresa;

CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può considerarsi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP;

Visto il DURC della ditta EDIL 2000 SNC DI PAOLETTI MARCO E C. di Verzuolo (CN) – Via Saluzzo 16 - P. IVA 02042340048, prot. n. INAIL_ 44920035 in corso di validità fino al 28/11/2024.

RITENUTO di dover provvedere in merito;

RICHIAMATO il D.Lgs n° 36 del 31/03/2023

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i;

VISTI:

- il D. Lgs. 118/2011;
- il D. Lgs. 165/2001;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui Controlli interni;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n 5 in data 11.06.2024 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica Edilizia e Patrimonio.

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 20/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026;

RITENUTO inoltre di assumere la conseguente prenotazione a carico del Bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio 2024;

TENUTO CONTO che al finanziamento della spesa si provvede mediante l'importo precedentemente prenotato con propria determina n.243 del 05.08.2024 al capitolo 3052/999 denominato "GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - BENI IMMOBILI N.A.C." del Bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio 2024, prenotazione n.270/2024;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt.94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nonché i requisiti speciali necessari di cui all'art.100 della medesima norma sopra richiamata;

DATO ATTO che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile Unico del Procedimento RICCIARDELLI geom. Enrico;

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse, i lavori di manutenzione edile presso il fabbricato ex casa cantoniera CIG **B33F1B9263**, ammontante a complessivi Euro 4.514,00 compresa IVA, alla ditta EDIL 2000 SNC DI PAOLETTI MARCO E C. di Verzuolo (CN) – Via Saluzzo 16 - P. IVA 02042340048;
3. Di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 2 , lett.c), D.Lgs. 267/2000, la somma di Euro **4.514,00** al capitolo **3052/999** denominato "GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - BENI IMMOBILI N.A.C." cod. bilancio 01|05|2|202|01.3, del Bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio 2024,
4. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs. n° 36/2023 sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente bandi contratti e Anac";
5. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

6. Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs.267/2000 s.m.i., che il fine da perseguire e l'oggetto del contratto sono evincibili dall'allegata proposta di contratto;
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui Controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. RICCIARDELLI Enrico, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICCIARDELLI Enrico *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.